

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

Provincia di Pavia

DECRETO SINDACALE N. 15 DEL 09 DICEMBRE 2019

OGGETTO: TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO COMUNALE NOSOTTI DR.SSA ELISABETH, FASCIA PROFESSIONALE B, TITOLARE DELLA SEDE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA (CLASSE III) COSTITUITA DAI COMUNI DI BRESSANA BOTTARONE (CAPOCONVENZIONE), TORRAZZA COSTE, CIGOGNOLA, MEZZANINO, BASTIDA PANCARANA E BAGNARIA. COSTITUITASI IN DATA 1 GENNAIO 2018.

IL VICESINDACO

VISTO l'art.97, comma 1, del D.Lgs.18.08.2000 n.267, secondo cui "Il Comune e la Provincia hanno un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98".

VISTO l'art.98, comma 3, del D.Lgs.18.08.2000 n.267, secondo cui "I Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione Regionale dell'Agenzia".

DATO ATTO che a seguito delle deliberazioni dei rispettivi consigli comunali, i Comuni in oggetto specificati hanno costituito in data 1/1/2018 la convenzione per lo svolgimento del servizio di segreteria in forma associata con assegnazione al Comune di Bressana Bottarone del ruolo di Ente capofila.

DATO ATTO che in data 28/12/2017, con provvedimento n° 277 , l'ex Ages – Ministero dell'Interno Prefettura di Milano ha costituito la sede di segreteria convenzionata di III classe in parola;

VISTO il Decreto Sindacale n.1, del 4/1/2018, con cui il Sindaco del Comune di Bressana Bottarone ha individuato, quale Segretario Comunale da assegnare alla sede di Segreteria Comunale convenzionata suddetta, la Dr.ssa Nosotti Elisabeth, Segretario Comunale iscritto in fascia B all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale della Lombardia al n. 285 cod. 3703.

RICHIAMATA la Nota prot. n.485-E del 24.03.2015 con la quale il Ministero dell'Interno/Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali - provvedendo ad una revisione del criterio classificatorio delle convenzioni di segreteria a suo tempo definito dal Consiglio Nazionale di Amministrazione della soppressa Agenzia – ha chiarito che "in ogni ipotesi di convenzionamento, la retribuzione di posizione del "segretario convenzionato" dovrà risultare corrispondente a quella prevista, dalla contrattazione collettiva, per il comune c.d. capofila, il quale, nell'ambito della convenzione, procede alla nomina del segretario.

RICHIAMATO l' art.41, comma 4, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001, che disciplina l'istituto della maggiorazione della retribuzione di posizione, stabilendo che gli enti, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere al Segretario Comunale una maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento. La suddetta disposizione contrattuale ha demandato alla contrattazione decentrata integrativa nazionale la fissazione di condizioni, criteri e parametri per la definizione della predetta maggiorazione.

RICHIAMATO l'art.1 del Contratto Collettivo Integrativo di Livello Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali - Accordo n.2 sottoscritto il 22 dicembre 2003 secondo cui, ricorrendo le condizioni soggettive ed oggettive di cui all'allegato A al suddetto Accordo n.2, la maggiorazione della retribuzione di posizione di cui al citato 3 art.41, comma 4, del CCNL del 16 maggio 2001, non può essere superiore al 50% della retribuzione di posizione in godimento.

CONSIDERATO che l'incarico del Segretario Comunale, Dott.ssa Nosotti Elisabeth, è caratterizzato dalle seguenti condizioni oggettive di cui all'allegato "A" al Contratto Collettivo Integrativo di Livello Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali - Accordo n.2 sottoscritto il 22 dicembre 2003:

Responsabilità complessiva e di coordinamento per le fasi attuative □ delle linee di indirizzo degli organi.

□ Complessità in tema di coordinamento e di sovrintendenza dei dirigenti e/o dei responsabili degli uffici e dei servizi.

dalle seguenti condizioni soggettive di cui all'allegato "A" al Contratto Collettivo Integrativo di Livello Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali - Accordo n.2 sottoscritto il 22 dicembre 2003:

□ Assistenza giuridico-amministrativa mediante consulenza fornita ai responsabili dei Servizi.

□ Grado di collaborazione nei confronti degli organi dell'Ente.

□ Complessità e rilevanza dell'attività rogatoria.

□ Funzioni aggiuntive conferite dal capo dell'Amministrazione.

□ Partecipazione alla delegazione trattante di parte pubblica (con funzioni di Presidente).

DATO ATTO, inoltre, che al Segretario Comunale di questo, così come in tutti gli altri comuni convenzionati, è stata attribuita la responsabilità dei Servizi "Organizzazione e Gestione del Personale" e SUAP;

RITENUTO di dovere attribuire - in considerazione delle funzioni aggiuntive di cui sopra e della loro rilevanza presso ciascuno degli enti convenzionati - al Segretario Comunale Dott.ssa Nosotti Elisabeth, la maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all'art.41, comma 4, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001 nella misura massima del 50%.

CHIARITO che il limite del 50% della maggiorazione della retribuzione di posizione è stato concordato con le altre Amministrazioni Comunali, parti della convenzione, ai sensi del parere 31 marzo 2011 n.4 del Ministero dell'Interno – Albo Nazionale segretari comunali e Provinciali.

RICHIAMATO l'art.3, comma 7, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, sottoscritto il 01.03.2011, secondo cui ai fini del calcolo della maggiorazione della retribuzione di posizione e del galleggiamento occorre fare riferimento all'importo della retribuzione di posizione, come definito dall'art.3, comma 2, del CCNL di categoria sottoscritto il 16 maggio 2001. Per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, avendo il Comune di Bressana Bottarone una popolazione compresa tra i 3001 ed i 10000 abitanti, la retribuzione di posizione fino ad oggi corrisposta al Segretario, in base all'art.3, comma 2, del CCNL di categoria siglato il 16 maggio 2001 e valido sino al 2009, ammonta(va) ad euro 7.837,59 annui lordi per 13 mensilità, cui si somma la maggiorazione della retribuzione di posizione da corrispondere al Segretario Comunale Dott.ssa Nosotti Elisabeth, in misura pari ad euro 3.818,80 annui lordi per 13 mensilità (50% di euro 7.837,59).

RICHIAMATO l'art.41, comma 5, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001, che disciplina l'istituto del c.d. galleggiamento, stabilendo che *"gli enti assicurano, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa"*.

RICHIAMATA la risposta al Quesito AGES del 04.04.2011, secondo cui *"in caso di convenzione l'istituto del galleggiamento può essere applicato esclusivamente qualora il funzionario, ovvero il dirigente, che percepisce una retribuzione di posizione maggiore di quella erogata al Segretario della medesima convenzione, sia in servizio presso uno dei Comuni che hanno sottoscritto il patto convenzionale"*.

PRESO ATTO che sia presso il Comune di Bressana Bottarone che negli altri comuni convenzionati prestano servizio dipendenti Titolari di P.O., la cui retribuzione di posizione, risulta complessivamente superiore a quella sopracitata del segretario comunale.

DATO ATTO, in particolare, che la P.O. dell'Area Risorse e Servizi del Comune convenzionato di Cigognola, percepisce una indennità di posizione annua pari a € 16.000,00, come da decreto sindacale n.1 del 28.03.2019.

RITENUTO pertanto di dover attribuire al Segretario Comunale, dott.ssa Nosotti Elisabeth, l'indennità di galleggiamento di cui all'art.41, comma 5, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001.

CHIARITO che al Segretario Comunale dott.ssa Nosotti Elisabeth, in quanto titolare di una sede di segreteria convenzionata, spetta anche, ai sensi dell'art.45 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001, la retribuzione aggiuntiva per convenzionamento, pari al 25% dello stipendio in godimento, composto dalle voci retributive contemplate dalle lett. da a) ad e) dell'art.37 del medesimo CCNL.

CHIARITO che oltre al tabellare ed alla retribuzione di posizione anche la maggiorazione della retribuzione di posizione, in quanto emolumenti aventi la stessa natura della retribuzione di posizione, ai sensi del sopra citato art.37 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001, vanno computati ai fini della determinazione della retribuzione aggiuntiva spettante al Segretario titolare di segreteria convenzionata (Cfr. Nota ARAN prot. 2283/06 del 06.03.2006).

CONSIDERATO, in particolare, nel caso contingente, che per i motivi sopra specificati – va computata, ai fini del calcolo dell'indennità spettante per la Segreteria convenzionata, l'importo di € 16.000,00 comprensivo di indennità di posizione e della relativa maggiorazione.

DATO ATTO che la retribuzione aggiuntiva per sede convenzionata, spettante al Segretario Comunale, è pari a euro **14.827,73** annui lordi per 13 mensilità.

PRESO ATTO che spettano al Capo dell'Amministrazione le attribuzioni in ordine agli istituti contrattuali connessi al rapporto di lavoro del Segretario Comunale, ai sensi dell'art.15 del D.P.R.04.12.1997 n.465, avente per oggetto "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma78, della legge 15 maggio 1997, n. 127".

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DECRETA

Di stabilire che lo stipendio tabellare, comprensivo della 13^a mensilità, spettante del Segretario Comunale, Fascia Professionale B, Dott.ssa Elisabeth Nosotti, titolare della sede convenzionata di segreteria (Classe III) tra i Comuni di Bressana Bottarone, Torrazza Coste, Cigognola, Mezzanino, Bastida Pancarana e Bagnaria con decorrenza dal 01.12.2019, ammonta - ai sensi del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 1° marzo 2011 - ad euro **43.310,93** annui lordi.

2. Di dare atto che – in ottemperanza a quanto chiarito dal Ministero dell'Interno/Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali con Nota prot. n.485-E del 24.03.2015 – la retribuzione di posizione in godimento del Segretario Generale, Fascia Professionale B, Dott.ssa Elisabeth Nosotti, titolare della sede convenzionata di segreteria (Classe III) tra i Comuni sopracitati, ammonta ad oggi ad euro **7.837,59** annui lordi per 13 mensilità.

3. Di dare atto che la maggiorazione già riconosciuta al Segretario ai sensi dell'art.41, comma 4, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001 della retribuzione di posizione in godimento era fissata in **euro 3.918,80** (pari al 50% dell'indennità di posizione sopra indicata) annui lordi per 13 mensilità.

4. Di riconoscere al Segretario Comunale il "galleggiamento" pari ad **€ 16.000,00** annui per 13 mensilità, in sostituzione della somma delle indennità di cui ai precedenti punti 2 e 3.

5. Di dare atto che - ai sensi dell'art.45 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001 - la retribuzione aggiuntiva per sedi convenzione, pari al 25% dello stipendio in godimento, composto dalle voci retributive contemplate dalle lett. da a) ad e) dell'art.37 del medesimo CCNL, è pari a euro **14.827,73** annui lordi per 13 mensilità.

6. Di dare atto che al predetto segretario vanno altresì riconosciute le indennità di legge già maturate vacanza contrattuale pari ad **€ 43,48** mensili e per assegno ad personam pari ad **€ 31,24** mensili.

7. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi ed in modo permanente nella competente sottosezione della sezione Amministrazione Trasparente.

8. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai comuni facenti parte della convenzione per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

9. Di dare atto che, qualora possibile, procederà alla liquidazione dell'indennità di risultato di cui all'art. 42 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001, il Comune

di Bressana Bottarone Capo Convenzione, provvedendo poi al riparto delle stesse sulla base delle percentuali previste dalla convenzione, visto il decreto di attribuzione degli obiettivi operativi e gestionali e della conseguente valutazione sul lato raggiungimento.

10. Di dare atto che - ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 – sul presente Decreto è apposta l'attestazione di copertura finanziaria.

11. Di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria il compimento di tutti gli atti necessari a dare esecuzione al presente atto.

Bressana Bottarone, 9 dicembre 2019

IL VICESINDACO
Valentino Miranesi

